



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE

In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al R.G.NR. 219/2016 avente ad oggetto: rapporti bancari

TRA

██████████ in persona del legale rapp.te p.t. (*avv. Arturo Vassallo, giusta procura in atti*)

Parte attrice

E

BANCA ██████████ in persona del legale rapp.te p.t. (*avv. ██████████
██████████ giusta procura in atti*)

Parte convenuta

* * *

*CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN
DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 e 118 d.a. c.p.c.)*

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio la Banca ██████████ S.P.A. per la ripetizione delle somme addebitate sul c/c ordinario nr. 1 ██████████ e collegati conti anticipi a titolo di interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto, interessi a tassi ultralegali e/o usurari, spese e valute differite non oggetto di specifica pattuizione.
2. Si costituiva in giudizio parte convenuta, deducendo l'infondatezza della domanda per aver tenuto il conto ed aver effettuato ogni addebito nel rispetto delle previsioni di legge e del regolamento contrattuale, come in atti motivato. Pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
3. Espletata C.T.U., all'udienza del 17/2/2021, celebrata in trattazione scritta in ragione dell'emergenza da COVID-19, le parti precisavano le proprie conclusioni – come riportate nelle note di trattazione scritta dell'udienza, il cui contenuto è richiamato *per relationem* – ed all'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione.
4. Stante la natura tecnica delle questioni dedotte in giudizio, si è reso necessario disporre C.T.U. per accertare i fatti di causa, le cui risultanze hanno in parte confermato ed in parte superato le altre risultanze istruttorie.
5. Il C.T.U., riscontrata la mancata allegazione del contratto di apertura del conto corrente e a fronte della mancata produzione degli estratti conto relativi all'intero periodo di durata del rapporto,

ha rielaborato il conto corrente ricostruendo “*in linea continua*” i seguenti periodi: 29/9/1995-31/3/1999; 3/1/2000-30/9/2005; 2/1/2009-30/6/2011; 4/1/2016-30/6/2016. Con riferimento ai due conti anticipi la ricostruzione ha riguardato i seguenti archi temporali: 7/1/2002-8/4/2002 e 1°/1/2010-31/3/2010 per il conto nr. 280548; 4/1/2010-30/9/2010 per il conto nr. 280206. Come indicato nella relazione, “*la discontinuità degli estratti conto relativi al conto ordinario nr. 18385 ha comportato una ricostruzione separata per i singoli periodi documentati con soluzione di continuità. [...] Il risultato sarà quello di evidenziare la differenza di competenze calcolate dalla banca e quelle ricalcolate secondo i parametri peritali nei suddetti periodi considerandoli in maniera distinta. I saldi iniziali di tali periodi saranno sempre quelli da estratto conto*” (relazione peritale, pag. 5). In mancanza di contratto, la rielaborazione è stata effettuata applicando la capitalizzazione semplice e gli interessi a tasso legale e non tenendo conto di spese, cms e valute differite. Attesa, poi, la presenza in atti di una “*dichiarazione di variazione contrattuale concordata*” del 21/5/2013 (riferibile al rapporto nr. 18385, di cui reca gli estremi) recante la pattuizione di interessi a tasso superiore a quello legale e la pattuizione di una commissione sull’affidamento, a partire da tale data il C.T.U. ha applicato tali condizioni. All’esito della rielaborazione il saldo del rapporto alla data del 30/6/2016 è risultato pari ad €.51.033/74 a debito del correntista, invece che €.154.625/23, sempre a debito del correntista, come risultante dalla documentazione della banca.

6. Da tali conclusioni non sussiste ragione di dissentire, attesa la credibilità logica e scientifica sia dell’indagine, che dei metodi utilizzati. Con particolare riferimento alla frammentarietà degli estratti conto depositati ed utilizzati dal C.T.U. per la ricostruzione del rapporto, si rileva che parte attrice ha posto in essere le iniziative previste dalla legge (art. 119 TUB ed azione monitoria) per compulsare l’istituto di credito alla consegna della documentazione relativa al rapporto in adempimento dell’obbligo di legge di cui all’art. 119 T.U.B., ma quest’ultima ha rifiutato di procedere in tal senso ed ha anche opposto il decreto ingiuntivo chiesto sul punto dalla parte attrice. Pertanto, l’impossibilità di una diversa e completa ricostruzione del rapporto è dovuta anche ai rifiuti opposti dalla banca, la quale, per tal via, è destinata a subire le conseguenze della propria condotta. D’altronde, visti i risultati rassegnati dal C.T.U., la lacuna documentale penalizza il correntista piuttosto che l’istituto di credito, atteso che pur a fronte della frammentarietà degli estratti conto il risultato della rielaborazione, effettuata comunque muovendo dai saldi indicati dalla banca, ha evidenziato addebiti illegittimi per quasi 100.000 euro, somma che presumibilmente avrebbe subito ulteriori incrementi in caso di completezza della documentazione.

7. Sotto altro e concorrente profilo si rileva che la Corte di Cassazione ha di recente confermato il proprio orientamento in base al quale non è obbligo del correntista, che agisca in via di ripetizione,

produrre tutti gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente, atteso che da un lato tali documenti non costituiscono prova legale, dall'altro ben può il correntista limitare la domanda a periodi limitati rispetto all'intero durata del rapporto. In tal senso, *“secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza, il correntista che agisce in via di ripetizione è tenuto a fornire la prova che talune delle somme percepite dalla Banca, come appostate sul conto a debito del cliente, siano prive di una valida causa debendi. A ciò, tuttavia, non consegue necessariamente, né tanto meno in modo automatico, l'inferenza che ne vuole ritrarre il ricorrente, per cui il l'attore dovrebbe sempre e comunque produrre tutti gli estratti conto relativi all'intero svolgimento temporale del conto. [...] Ben può il giudice integrare la prova offerta dal correntista; nel caso, pure con mezzi di cognizione disposti d'ufficio, come la CTU, alla quale il giudice può ricorrere quando la prova dei movimenti del conto, che sia prodotta dal correntista, non risulti completa, ma comunque tale da consentire al CTU di operare il calcolo delle competenze trimestrali. È improprio e scorretto considerare gli estratti conto come «veicolo di una prova legale» di fatti, che invece sono suscettibili di prova libera, cioè dimostrabili anche mediante argomenti di prova ed elementi indiretti che compete al giudice di merito valutare nell'ambito del suo prudente apprezzamento”* (Cassazione, Sez. 6-1, ord. nr. 5887/2021). D'altronde, come già detto, ben può il correntista che agisce in ripetizione limitare la propria pretesa a un dato periodo di svolgimento del conto – ad esempio proprio quello con riferimento al quale è in possesso degli estratti conto – chiedendo meno del proprio diritto, quindi, *“far seguire alla richiesta di accertamento della nullità di determinate clausole, come inerenti al contratto stipulato tra Banca e cliente, una domanda di ripetizione che venga a circoscrivere il proprio raggio di azione alle somme percepite dalla Banca, in dipendenza di quelle clausole, nell'ambito di un determinato periodo di svolgimento del conto”* (Cassazione, Sez. 6-1, ord. nr. 5887/2021).

8. Tutto ciò premesso, in parziale accoglimento della domanda è accertato e dichiarato che il saldo del c/c nr. 18385 alla data del 30/6/2016 è pari ad €.51.033/74 a debito del correntista, in luogo di quello pari ad €.154.625/23, sempre a debito del correntista, risultante dalla documentazione della banca.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 – valore della lite compreso tra €.52.000/01 ed €.260.000 – valori minimi di liquidazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda, ogni contraria, ulteriore e/o diversa istanza, domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:

- accerta e dichiara che il saldo del c/c nr. 18385 alla data del 30/6/2016 è pari ad €.51.033/74 a debito del correntista;
- condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in ■■■■ per esborsi ed ■■■■■■■■■■ oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti, ed oltre spese di C.T.U., se corrisposte, con attribuzione in favore dell'avv. Arturo Vassallo, che ne ha chiesto la distrazione.

Benevento, 17 settembre 2021.

Il Giudice

dott. Aldo De Luca